

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 2251/2001 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2001

**che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2759/1999 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2356/2000<sup>(3)</sup>, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999, fissa l'importo del sostegno a favore delle associazioni di produttori in percentuale della produzione commercializzata. È opportuno che tali percentuali costituiscano un massimale entro il quale stabilire l'importo effettivo, al fine di disporre di maggiore flessibilità nel determinare l'aiuto concesso alle organizzazioni di produttori.
- (2) L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2759/1999 stabilisce che la data in cui il piano di sviluppo rurale è stato presentato alla Commissione costituisce il termine iniziale per l'ammissione delle spese. Al fine di garantire coerenza con gli accordi conclusi con i paesi candidati, in base ai quali sono ammissibili unicamente le spese sostenute dall'organismo pagatore a decorrere dalla data in cui la Commissione ha delegato a detto organismo la gestione finanziaria, occorre modificare la disposizione succitata.
- (3) Secondo le norme relative agli aiuti esterni del Manuale di istruzioni «Appalti di servizi, di forniture e di lavori nel quadro della cooperazione comunitaria con i paesi terzi»<sup>(4)</sup>, al fine di ricevere un contributo per gli investimenti tutti i servizi, i lavori, i macchinari e le forniture devono essere originali unicamente della Comunità o dei paesi candidati. Ove richiesto, il beneficiario finale dovrebbe essere in grado di stabilire l'origine dei fattori

produttivi degli appalti di lavori o di servizi finanziati nell'ambito dello strumento di cui trattasi, ricorrendo ad ogni mezzo legittimo per ottenere le prove necessarie.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2759/1999 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 6, paragrafo 4, il testo della prima frase è sostituito dal seguente:

«4. L'aiuto di cui al paragrafo 3 è fissato per ogni associazione di produttori sulla base della produzione annua commercializzata e non supera:»;

- 2) il testo dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal seguente:

«2. Sono sovvenzionabili da parte della Comunità unicamente le spese sostenute dall'organismo pagatore a decorrere dalla data della decisione della Commissione che delega a detto organismo la responsabilità della gestione finanziaria, o dalla(e) data(e) in essa specificate. Affinché un progetto possa essere sovvenzionato dalla Comunità, tutti i servizi, i lavori, i macchinari e le forniture devono essere originari della Comunità o dei paesi candidati; ove richiesto, il beneficiario finale deve essere in grado di stabilire l'origine dei fattori produttivi degli appalti di lavori o di servizi finanziati nell'ambito dello strumento di cui trattasi, ricorrendo ad ogni mezzo legittimo per ottenere le prove necessarie.»

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87.  
<sup>(2)</sup> GU L 331 del 23.12.1999, pag. 51.  
<sup>(3)</sup> GU L 272 del 25.10.2000, pag. 13.  
<sup>(4)</sup> SEC (1999) 1801/2.